

Codice A1816A

D.D. 20 luglio 2016, n. 1847

R.D. 523/1904V - P.I. 5639 -Autorizzazione idraulica per la realizzazione di nuova difesa spondale nell'ambito degli interventi di sistemazione idraulica a tutela e difesa per la messa in sicurezza dell'abitato lungo il Fiume Bormida in Comune di Cortemilia. Richiedente: Amministrazione Comunale di Cortemilia.

In data 07/06/2016 l'Amministrazione comunale di Cortemilia, nell'ambito degli interventi relativi ai lavori di Sistemazione Idraulica a tutela dell'abitato (*rif. AdP tra Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte per la bonifica ed il recupero ambientale ed economico della Valle Bormida – intervento n. 44*) attualmente in fase di completamento, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di un tratto di nuova difesa spondale non previsto nel Progetto Esecutivo autorizzato idraulicamente dall'AIPO con provvedimento n. 1754 del 17/01/2013 prima del trasferimento delle competenze in capo alla Regione Piemonte; tale opera rientra tra alcune opere in variante al progetto principale rese necessarie durante il corso dei lavori.

All'istanza sono allegati gli elaborati del progetto esecutivo della Perizia di Variante , costituiti dalla relazione tecnica generale, dalla verifica di compatibilità idraulica e di dimensionamento della scogliera, dalla documentazione fotografica, e dagli elaborati grafici, redatti dall' Ing. Bartolomeo Visconti - Direttore dei Lavori in base ai quali è prevista la realizzazione delle seguenti opere di competenza del Settore scrivente ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904:

□ *Nuova opera di difesa spondale (in sponda dx) da realizzarsi con la costruzione di m 80,00 di scogliera in massi naturali di cava non cementati (altezza variabile da m. 4,00 a m. 4,50)*

La Perizia di Variante Tecnica è stata approvata con con Delibera della Giunta Comunale di Cortemilia n. 42 del 08/07/2016 e pertanto non è necessario dar corso alle pubblicazioni di legge;

A seguito del sopralluogo effettuato da parte di un Funzionario di questo Settore, dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento, ai sensi del R. D. n. 523/1904, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Fiume Bormida.

La realizzazione dei lavori resta comunque subordinata all'osservanza delle prescrizioni, indicazioni e degli obblighi di seguito impartiti:

□ *la scogliera dovrà essere perfettamente raccordata ed allineata, per quanto riguarda il paramento esterno, con la spalla dx del ponte; dovrà essere evitata pertanto la benché minima formazione di opere che possano restringere la sezione di deflusso del corso d'acqua;*

□ *la scogliera, nella parte terminale verso valle, dovrà essere adeguatamente immorsata nella sponda e le opere di fondazione della stessa dovranno essere realizzate ad una quota non inferiore a m. 2,00 dal piano campagna;*

□ *il palo in legno di sostegno dell'attraversamento aereo (elettrico/telefonico) posizionato immediatamente a valle del ponte ed in corrispondenza della prima campata del ponte medesimo, dovrà essere rimosso e spostato fuori dall'alveo inciso del fiume Bormida. Il palo dovrà essere collocato , oltre il ciglio superiore della sponda dx del corso d'acqua ad una distanza non inferiore a m. 4,00. Per questo attraversamento, qualora lo stesso non sia assistito da un provvedimento di concessione demaniale ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R- 2004 si dovrà provvedere alla sua regolarizzazione; a tal fine il Comune, qualora titolare dell'infrastruttura aerea, dovrà presentare istanza di Concessione Demaniale in sanatoria o in alternativa individuare e segnalare*

al Settore scrivente il proprietario dell'infrastruttura stessa, al fine di consentire l'attivazione delle relative procedure di regolarizzazione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23 del 28.07.08;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40 del 14.12.1998 er s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i..

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Amministrazione comunale di Cortemilia ad eseguire i lavori in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo, dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni d' alveo o di sponda nella tratta di corso d'acqua interessata dai lavori; non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
3. durante la realizzazione degli interventi di taglio e decespugliamento, necessari eventualmente per l'allestimento del cantiere, resta assolutamente vietata qualsiasi forma, anche temporanea, di accatastamento o deposito del materiale di risulta all'interno dell'alveo attivo e delle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
4. fatta eccezione per il materiale legnoso proveniente dagli interventi di taglio e decespugliamento all'interno dell'alveo attivo necessari per la formazione del cantiere e del materiale divelto o fluitato, non potrà essere in alcun modo asportato o movimentato materiale al di fuori delle zone di intervento senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
5. la sponda interessata dall'esecuzione dei lavori, nonché tutte le opere idrauliche e pertinenze demaniali, eventualmente coinvolte dal cantiere, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

6. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;

7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

8. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti autorizzati presenti in alveo (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti che saranno realizzati con la presente autorizzazione, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;

11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/22004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.)

14. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della

Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia per quanto concerne gli adempimenti relativi alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Per il Dirigente di Settore
Il Responsabile Vicario
Adriano Bellone